

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):	
Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926);	
Gelli ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245)	3
Portatadino Costante, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 8, 11, 14
Gelli Bianca	4, 6
Guerzoni Luciano	9
Poli Bortone Adriana	6, 7, 8
Ruberti Antonio, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926); e della proposta di legge Gelli ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni sul dottorato di ricerca » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gelli, Ceci Bonifazi, Soave, Sangiorgio, Bianchi Beretta, Masini e Cordati Rosaia: « Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca ».

Ricordo ai colleghi che si è già svolta la relazione sul disegno di legge n. 2926.

Comunico che, in data 13 dicembre 1988, la V Commissione ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 2926:

« Parere favorevole con la seguente osservazione: la Commissione bilancio invita la Commissione di merito a riformulare la norma di cui all'articolo 3, comma 1, in modo da garantire che la corresponsione delle borse rientri nell'ambito della disponibilità finanziaria delle università medesime ».

Comunico altresì che, in data 13 dicembre 1988, la I Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 2926.

In qualità di relatore illustrerò brevemente la proposta di legge Gelli ed altri

relativa al riordino dell'istituto del dottorato di ricerca, evidenziandone, in particolare, le differenze rispetto al disegno di legge n. 2926.

Entrambi i progetti si fondano sulla necessità di riorganizzare organicamente il dottorato di ricerca, istituto mediante il quale è possibile dare risposta alle esigenze della ricerca di base e della formazione dei giovani ricercatori.

La proposta di legge Gelli ed altri appare basata su un'impostazione tendente al rafforzamento dell'istituto in quanto tale, sia pure attraverso una riduzione dello spazio disponibile per l'autonomia delle università; si tratterebbe, in sostanza, per esprimersi con uno *slogan*, di avere: « più Stato e meno università ». In secondo luogo, la suddetta proposta evidenzia una maggiore preoccupazione per i futuri sbocchi professionali dei dottori di ricerca, il cui titolo, comunque, viene considerato utilizzabile principalmente, se non unicamente, nell'ambito della ricerca scientifica, e non come un successivo gradino della formazione universitaria spendibile alla stregua di un titolo di studio.

Un'altra differenza rilevabile rispetto al disegno di legge n. 2926 consiste nell'impostazione relativa al collegio dei docenti. Il parere di quest'ultimo, infatti, nella proposta di legge è più incisivo ai fini della programmazione concernente il dottorato di ricerca.

La definizione dell'importo delle borse di studio, con aggancio ad altre figure di ricercatori (60 per cento dello stipendio lordo dei ricercatori riconfermati a tempo pieno), ferma restando la possibilità di integrazioni per i lavori di ricerca svolti in una sede diversa da quella del corso, rappresenta un'alternativa rispetto al disegno di legge.

Un problema più delicato è quello riguardante il valore del titolo di dottore di ricerca, sia nell'ambito universitario, sia in sede di concorsi della pubblica amministrazione. In particolare, un aspetto da valutare attentamente è quello concernente la ripartizione dei posti di ricercatore universitario annualmente disponibili attribuendone per aree scientifiche due terzi, in modo proporzionale, al numero di dottori di ricerca che, a livello nazionale, in ciascuna area, abbiano conseguito il titolo nel triennio precedente.

Infine, il problema della valutazione del titolo di dottore di ricerca per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, in particolare nelle strutture di ricerca e nelle qualifiche professionali attinenti alla ricerca, viene rinviato ad un successivo decreto ministeriale. Al riguardo, a mio avviso, occorre che, da un lato, il titolo di dottore di ricerca venga considerato in maniera differente rispetto alla semplice laurea, ma, dall'altro lato, venga ribadita l'originaria impostazione dell'istituto secondo la quale doveva essere scoraggiata un'utilizzazione « caratteristica » del titolo di dottore di ricerca al fine di evitare un semplice prolungamento degli studi universitari ed una domanda di frequenza ai corsi per il dottorato sostanzialmente disinteressata all'attività di ricerca.

Queste mie sintetiche osservazioni verranno integrate dalla stessa onorevole Gelli ed andranno valutate ed approfondite nel corso dell'esame che verrà svolto in sede di comitato ristretto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BIANCA GELLI. Signor presidente, oltre alle sue esatte notazioni illustrative, vorrei esporre altri punti della nostra proposta di legge n. 3245 che ritengo possano in qualche modo integrare alcune carenze del disegno di legge.

Ritengo opportuno partire dalla situazione di fatto nella quale si trova il settore che stiamo esaminando.

Possiamo senz'altro affermare che l'istituzione del dottorato di ricerca ha rappresentato un momento positivo ed ha

offerto una possibilità ulteriore di formazione e di addestramento ai laureati. Come rilevava il relatore, molti giovani, però, ancora oggi, pur avendo portato positivamente a termine il corso triennale, si trovano in difficoltà in quanto non è riconosciuto al titolo di studio un concreto effetto legale.

L'elemento importante, infatti, è quello della programmazione che da una parte tenga conto del fabbisogno di ricercatori in Italia e, dall'altra, preveda il reclutamento dei giovani laureati. Tale programmazione, infatti, è possibile fin da oggi ricorrendo alla relazione annuale del CNR e ai piani quadriennali per l'università, meglio individuando così la giusta ripartizione tra dottorato di ricerca e posti nelle scuole di specializzazione. Queste due scelte, infatti, comportano un diverso sbocco professionale: il dottorato di ricerca non conferisce alcun titolo legale, il titolo di specializzazione invece è valido a tutti gli effetti. Anche la nostra proposta di legge non intende conferire al titolo di dottore di ricerca un valore legale, ma certamente è necessario individuare un qualche tipo di riconoscimento.

Da dove è sorta la difficoltà in cui versano i dottori di ricerca? Vi era il bisogno di disporre di un certo numero di ricercatori bene addestrati, un bisogno che non partiva dalle esigenze dei laureati, ma da quelle della ricerca di base. Poiché ormai sono otto anni che lo Stato investe denaro e mette a disposizione dei corsi di dottorato docenti e strutture, ed anche da parte dei giovani vi è un costante impegno, è necessario far sì che il conseguimento del diploma (con la sua valorizzazione) giustifichi lo sforzo profuso ed il titolo di studio comporti una ricaduta pratica nel campo professionale non solo per i giovani, ma soprattutto per la ricerca intesa nel senso più ampio, per l'università e per la ricerca applicata.

Riprendendo una considerazione del relatore, non ritengo di poter confermare che nella nostra proposta di legge sia insito in qualche modo il concetto: « più Stato e meno università »; vi si ravvisa invece la necessità di un ruolo attivo, da

parte dello Stato, nel settore della formazione. Si tratta comunque di un problema che esamineremo più avanti quando mi soffermerò sul finanziamento delle borse di studio e sulle questioni relative all'utilizzo dei dottori di ricerca da parte dell'università, degli enti di ricerca e dell'industria.

Noi non vogliamo negare l'autonomia dell'università; anzi il nostro gruppo si è sempre battuto per ampliare questo margine, ma in questo caso è auspicabile un'azione degli organi centrali dello Stato.

Per accedere ai corsi del dottorato è necessario sostenere un esame di ammissione in cui si valuta la preparazione dei giovani laureati, i quali, una volta ammessi, verranno nuovamente valutati al termine di ciascun anno da un collegio dei docenti che può anche sospendere l'esperienza di formazione, ove giudichi che il dottorando non possieda una sufficiente predisposizione alla ricerca. Al termine del triennio vi è, infine, una valutazione generale del progetto scientifico portato avanti dal candidato.

Sia il disegno di legge, sia la nostra proposta di legge pongono in rilievo l'importanza del ruolo che ha assunto il dipartimento in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei corsi di dottorato. Si tratta di una questione che ci preme molto e sulla quale andremo a fondo.

Un'altra questione emersa dall'esperienza degli ultimi otto anni, è quella relativa alla disparità esistente tra i corsi tenuti presso diverse università, specialmente tra quelle del centro-nord e del Mezzogiorno. Con la nostra proposta di legge tale problema viene appena accennato laddove si fa riferimento al termine « equilibrio » in relazione alla severità delle varie prove e al grado di preparazione. È accaduto, infatti, che alcuni bandi di concorso di ammissione e l'espletamento dell'esame finale abbiano tardato anche molto tempo. Ci sono ancora oggi delle situazioni sospese relative al primo e al secondo ciclo. Tali ritardi si accompagnano ad un altro fenomeno preoccupante come quello dell'aumento del-

l'età media dei dottori di ricerca che, in alcuni casi, è giunta a 34 anni. Se questa è l'età reale di coloro che hanno recentemente conseguito il titolo di studio, possiamo senz'altro affermare che il progetto è fallito sul nascere.

Quindi, gli slittamenti temporali devono essere evitati; occorre che al decreto ministeriale seguano immediatamente le opportune iniziative in ambito universitario. Questo problema non è affrontato in maniera sufficiente neanche dalla nostra proposta di legge, ma occorre che venga risolto.

Passando ad un'altra questione, sottolineo come nella nostra proposta di legge venga evidenziata la necessità di una programmazione che tenga conto del fabbisogno reale di ricercatori, in modo da assicurare a chiunque voglia intraprendere il percorso formativo del dottorato di ricerca, un serio sbocco professionale. Nell'attuale situazione, i dottori di ricerca si sono trovati di fronte ad un blocco nei reclutamenti da parte delle università; ciò ha determinato un grave spreco di risorse umane.

Una volta che lo Stato ha definito il fabbisogno nazionale di ricercatori suddiviso nelle varie aree della ricerca, occorre che lo stesso Stato si faccia carico delle borse di studio. Ciò, tuttavia, non può impedire alle università di ampliare in via autonoma il numero dei ricercatori, sia mediante l'impiego di propri fondi, sia attraverso sovvenzioni da parte dell'industria e dei privati.

Per quanto riguarda l'apertura verso il mondo extrauniversitario, occorre osservare che mentre nel disegno di legge n. 2926 si prevede che la formazione dei dottori di ricerca possa parzialmente avvenire presso enti di ricerca, pubblici o privati, nella nostra proposta di legge viene riconosciuta la possibilità che le attività previste dai corsi e connesse con il programma di ricerca possano altresì svolgersi presso altre università e centri pubblici e privati, convenzionati con le università cui afferisce il dottorato. Quindi, in base alla nostra proposta, un iscritto al corso di dottorato può svolgere

completamente la propria attività presso un ente di ricerca se ciò è richiesto da un suo particolare programma di studi, pur rimanendo titolare della borsa di studio dell'università.

D'altro canto, poiché la nostra proposta prevede che l'assistenza all'attività di ricerca dei frequentanti i corsi venga svolta da un collegio di docenti, la formazione dei dottori di ricerca farebbe comunque capo all'università.

Nel disegno di legge viene prevista la figura dell'esperto — designato dagli enti di ricerca presso i quali viene svolta la formazione — facente parte del collegio dei docenti. Tale figura provoca la nostra perplessità, in quanto riteniamo che esista il fondato timore che tale esperto possa acquisire una forza contrattuale eccessiva, che può andare contro le finalità di formazione alla ricerca. Per tale ragione, nella nostra proposta di legge viene previsto che, per integrare il collegio dei docenti, possano essere stipulati contratti ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per quanto concerne le borse di studio, occorre rivederne le tipologie per renderle rispondenti ad effettive esigenze di ricerca, evitando il rischio di eccessive specializzazioni. Al riguardo, è necessario che le università recepiscano nel proprio statuto le tipologie individuate a livello nazionale.

Esiste, poi, una considerevole diversità tra la disciplina contenuta nel disegno di legge e quella prevista dalla nostra proposta per quanto riguarda l'esame di dottorato che, secondo il primo, dovrebbe essere svolto all'interno dell'università che gestisce amministrativamente il corso, mentre, in base alla seconda, esso dovrebbe essere espletato a livello nazionale. Riteniamo, infatti, che in quest'ultimo modo il titolo di dottore di ricerca, spendibile nell'ambito della ricerca scientifica, riceva un maggiore rilievo e si differenzi più marcatamente dal diploma di laurea o di specializzazione.

Per quanto riguarda la possibilità di prolungare il periodo di formazione per il

dottorato di ricerca, nel disegno di legge si prevede che essa sussista qualora il consiglio di corso riscontri apprezzabili motivi per il completamento del programma di ricerca, ferma restando la cessazione del godimento della borsa di studio.

Anche nella nostra proposta di legge viene prevista la possibilità di allungare il periodo di tempo per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, con una differenziazione: se l'iscritto al corso non riesce a completare il programma di ricerca per propria responsabilità, egli rimane all'interno della struttura universitaria ma non fruisce della borsa di studio, mentre, se un periodo di tempo maggiore viene richiesto dallo specifico programma di ricerca, viene prorogato il godimento della borsa stessa.

Analogamente, sarebbe opportuno che i dottori di ricerca, avendo conseguito il titolo e non essendo stati assorbiti né da strutture universitarie, né dalla pubblica amministrazione o dal mondo dell'industria, potessero continuare a frequentare l'università, senza che venga instaurato alcun rapporto di lavoro, evitando in questo modo un dannoso arresto del lavoro scientifico. Un ricercatore che non ha la possibilità di mantenere aggiornata la propria formazione rischia, infatti

ADRIANA POLI BORTONE. ... di trasformarsi in un precario!

BIANCA GELLI. Naturalmente, la riconsiderazione dell'istituto del dottorato di ricerca è un capitolo fondamentale del generale ripensamento sulla formazione universitaria; attualmente, sono al centro dell'attenzione l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, l'autonomia degli atenei e degli enti di ricerca, gli ordinamenti didattici.

Non è pensabile che tale riordino possa avvenire, se non si dà un'accelerata al provvedimento di riforma dell'università.

Per quanto riguarda la valutazione della borsa di studio, abbiamo ritenuto opportuno commisurarla al 60 per cento

della retribuzione annua lorda dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno.

Per quanto riguarda, invece, le missioni e i rimborsi delle spese relative allo svolgimento della ricerca, l'università dovrebbe disporre di fondi autonomi da destinare ai corsi di dottorato.

Facendo un passo indietro, in riferimento all'articolo 1 del disegno di legge governativo, laddove si dice che il corso di dottorato consiste nello svolgimento di un « programma » di ricerca, devo dire che non sono del tutto d'accordo. Si tratta, infatti, non solo di un programma di ricerca, ma anche di una formazione che si consegue per tutta la durata del corso di studio che è finalizzato all'addestramento alla ricerca. All'interno di esso si inserisce un programma che viene scelto e perseguito da ciascun dottorando. Sosteniamo questo perché l'università non può dimenticare il fondamentale elemento della formazione, altrimenti si svilirebbe la funzione stessa del programma di ricerca.

Per quanto riguarda questo titolo di studio, non riusciamo a comprendere come sia possibile un suo adeguato riconoscimento, pur senza farlo diventare un titolo. Come facciamo a dare il giusto rilievo al dottorato di ricerca, quando questo diploma non è rilevante neppure in un concorso presso le USL ?

Come ho già avuto modo di dire, noi non riteniamo opportuno configurare questo corso quale sistema propedeutico obbligatorio per l'accesso alla carriera universitaria, ma indubbiamente quest'ultima rappresenta uno dei più importanti sbocchi per questi giovani. In tal senso è importantissimo trovare una formula per fare in modo che i dottori di ricerca possano concorrere a posti di ricercatore usufruendo di una sorta di riserva non *ad personam*, ma in base ad un meccanismo che prenda in considerazione il numero dei diplomi conferiti da una certa università, prevedendo una sorta di riserva. Anche per altri tipi di concorso sarebbe opportuno prevedere un trattamento preferenziale; penso, per esempio, alla delu-

sione di certi giovani che confidano in una valutazione del loro titolo per la partecipazione ai concorsi nella scuola media, ma ancora non vedono nulla di concreto! Non credo che gli sforzi profusi dallo Stato e dai giovani debbano avere necessariamente uno sbocco di questo tipo, ma non li si può privare del riconoscimento per un lavoro effettivamente svolto. Al pari del disegno di legge, anche il nostro progetto reca norme in tal senso.

Per quanto riguarda l'articolo 8, proponiamo che per far fronte agli oneri della nuova disciplina del dottorato di ricerca, si possa ricorrere allo stanziamento iscritto al capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il 1989. Già nell'ambito dell'esame della legge finanziaria abbiamo discusso di tale problema, tentando una ripartizione delle assegnazioni anche in considerazione dell'approvazione del provvedimento oggi all'esame. Come ho già detto i rimborsi dovrebbero essere a carico di appositi fondi gestiti autonomamente dalle università.

In conclusione, ribadisco l'opportunità di contemperare i due provvedimenti abbinati al fine di risolvere le questioni fin qui emerse.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, sarò molto breve perché ritengo opportuno che oggi la nostra discussione abbia un carattere generale senza entrare nei dettagli. In sede del costituendo comitato ristretto si potranno analizzare tutti i problemi posti in rilievo dai due provvedimenti in discussione e dalle considerazioni svolte dal relatore e dall'onorevole Gelli.

Anche il gruppo del MSI-destra nazionale ha provveduto all'elaborazione di una proposta di legge che non è stata ancora assegnata a questa Commissione per un nostro ritardo. Tale iniziativa è frutto, in sostanza, di uno stralcio della più ampia riforma dell'università che il nostro gruppo aveva a suo tempo presentato e ricalca le linee tracciate dal disegno di legge n. 2926, evidenziando alcuni

aspetti che ci sembrano particolarmente significativi.

In particolare, deve essere individuato in maniera certa il fabbisogno nazionale annuale di ricercatori, derivante dalla domanda delle università e, più in generale, del territorio.

Altre certezze essenziali dovrebbero essere conseguite per quanto concerne il finanziamento e la composizione delle commissioni per il rilascio del titolo di dottore di ricerca.

Proprio in riferimento alle commissioni, sono stati mossi alcuni rilievi al disegno di legge n. 2926 da alcuni dottori di ricerca, i quali hanno evidenziato, per l'appunto, notevoli margini di incertezza.

Un elemento di novità, proposto dal gruppo del MSI-destra nazionale, è costituito dalla possibilità di accedere al dottorato di ricerca non soltanto per i laureati, ma anche per coloro che abbiano avuto modo di segnalarsi in modo significativo nel campo delle arti, delle scienze e delle lettere. Mi rendo conto che una valutazione relativa a candidati non laureati può risultare molto problematica, soggettiva, legata ad elementi di vario genere, ma ritengo opportuno considerare tale proposta.

Per quanto riguarda il collegio dei docenti, non condividiamo l'impostazione contenuta nel disegno di legge; se il nostro intento è quello di razionalizzare il sistema attualmente esistente, dovremmo tentare di rendere più semplici i meccanismi burocratici, evitando di introdurre elementi che possano impedire di raggiungere tale primario obiettivo. L'inserimento di soggetti esterni nel collegio dei docenti può indurre a svalutare il ruolo del dipartimento, il quale, invece, dovrebbe continuare a svolgere una funzione essenziale nel quadro di una politica di programmazione. Il dipartimento era sorto con il fine di incentivare l'attività di ricerca e quella di studio — vorremmo che si tenesse nella dovuta considerazione anche quest'ultima — ed è bene che continui ad esercitare tale funzione.

Per quanto concerne il trattamento economico dei dottori di ricerca, rite-

niamo che esso possa essere agganciato allo stipendio lordo dei docenti della scuola media superiore, in quanto in tal modo viene individuato un punto di riferimento certo rispetto a quello indicato dal Governo, che è connesso alle possibilità, variabili di anno in anno, di finanziamento da parte delle università o di enti esterni.

Alla copertura degli oneri finanziari potrebbe provvedersi anche con il ricorso a finanziamenti di altri enti pubblici o privati, purché sia salvaguardata l'autonomia delle università, le quali si confermano momento fondamentale di raccolta degli interessi della collettività.

Per quanto riguarda le commissioni per il rilascio del titolo di dottore di ricerca, proponiamo che siano composte da quattro professori ordinari ed uno associato; si tratta di un'indicazione precisa, che evita confusione e si ispira alla necessità di collegamento con la realtà delle strutture dipartimentali.

Riteniamo, inoltre, utile che gli assegni di studio — preferiamo questa espressione a quella, superata, di « borse di studio » — vengano prorogati per ulteriori due anni nel caso di ricerche considerate meritevoli di approfondimento da parte del consiglio di dipartimento ...

PRESIDENTE. Dopo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ?

ADRIANA POLI BORTONE. Sì, per i successivi due anni, se un lavoro di ricerca richiede ulteriori approfondimenti. Tuttavia, occorre evitare che il dottorato di ricerca si trasformi in una nuova forma di precariato.

Dobbiamo, a tal fine, rendere realmente spendibile il titolo di dottore di ricerca (mi sembra che su tale obiettivo siano tutti d'accordo); in proposito, proponiamo che il titolo stesso venga computato nel punteggio dei concorsi per professore associato ed ordinario.

Riteniamo, altresì, che ai dottorandi possa essere affidato lo svolgimento di seminari ed esercitazioni — escludendo, tuttavia, una vera e propria attività di

docenza da parte loro, come già previsto nel disegno di legge — anche per consentire, a chi lo desideri, di maturare una certa esperienza didattica.

Sostanzialmente, dunque, sono questi i punti che riteniamo dovrà esaminare il comitato ristretto, con l'auspicio che si possa giungere ad un accordo che permetta di approvare al più presto il provvedimento: ciò servirà anche a restituire una certa tranquillità al mondo universitario che, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si è trovato, e si trova tuttora, alle prese con una serie di problemi di varia natura.

LUCIANO GUERZONI. Mi limiterò ad alcune osservazioni di carattere generale, ricordando innanzitutto che il gruppo della sinistra indipendente non ha presentato una sua proposta di legge sul dottorato di ricerca perché convinto che esso debba essere disciplinato nell'ambito del provvedimento concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari; è quindi nel progetto di legge concernente tale materia che sono contenute le nostre proposte sul tema oggi in discussione. Troviamo infatti abbastanza improprio che si ponga mano alla riforma degli ordinamenti didattici universitari scorporando da questa il dottorato di ricerca, facendone oggetto di una disciplina a se stante; insistiamo quindi sulla riserva già espressa in proposito a suo tempo. Fin dall'anno scorso avevamo offerto la nostra disponibilità ad esaminare, nel quadro della riforma degli ordinamenti didattici universitari, i corsi di studio nel loro complesso, i titoli che vengono rilasciati e perciò anche il dottorato di ricerca.

Una seconda riserva che esprimiamo — e che concerne anche i lavori di questa Commissione — si riferisce ad un modo di procedere che rischia di determinare una produzione legislativa poco coerente. Abbiamo già iniziato congiuntamente con la I Commissione l'esame del provvedimento, approvato dal Senato, istitutivo del Ministero dell'università e della ri-

cerca scientifica; riterremo opportuno procedere prima all'approvazione di questo testo, in quanto esso contiene una serie di norme che incidono sull'intero assetto degli ordinamenti universitari. Proprio per questo il disegno e la proposta di legge oggi in esame risultano elaborati temporalmente e concettualmente in un momento precedente all'approvazione da parte del Senato del predetto provvedimento. Infatti, il disegno di legge contiene previsioni non omogenee con quelle del provvedimento istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, e soprattutto con l'introduzione, operata dall'altro ramo del Parlamento, di norme che riguardano l'autonomia degli atenei e delle università. Invece di procedere ad un dibattito dei due provvedimenti in parallelo, occorrerebbe, quindi, stabilire una priorità, anche con riferimento ai nostri lavori, ed esaminare il riordino del dottorato di ricerca una volta approvato il più generale progetto di legge.

Con riguardo al contenuto del testo governativo, vorrei poi chiedere al ministro se ritenga che questo disegno di legge, così come è impostato e strutturato, sia compatibile con la prospettata autonomia delle università; a nostro avviso, infatti, ci troviamo di fronte ad un articolato contenente una disciplina estremamente minuziosa, che rischia fortemente di « riburocratizzare » tutto il dottorato di ricerca, il che non ci sembra funzionale con l'autonomia delle sedi universitarie.

In ordine a questo problema si impone un rapporto di correttezza politica tra esecutivo e Parlamento. Se assumiamo l'autonomia delle università come asse di un riordino, sia pure graduale, dell'intero sistema universitario, questa prospettiva dev'essere adottata in modo particolare proprio quando parliamo del dottorato di ricerca. Il gruppo della sinistra indipendente esprime perciò una riserva di fondo sul tipo di previsioni che in proposito contengono sia il testo governativo, sia le proposte di legge che esamineremo successivamente. Non preten-

diamo di qualificare come prioritaria la nostra proposta, ma desideriamo sottolineare che nel progetto di legge da noi presentato sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari è contenuto solo un articolo — costituito da cinque commi — concernente il dottorato di ricerca; esso fissa criteri di carattere generale per la disciplina e l'organizzazione del dottorato stesso che, a nostro avviso, devono essere decisamente ed ampiamente demandate all'autonomia dell'università.

In proposito, riteniamo che il dottorato di ricerca debba fare riferimento esclusivo alla struttura dei dipartimenti. Infatti, o riconosciamo che i dipartimenti, come struttura, non hanno funzionato, oppure non si vede come possiamo escludere che essi — nati per l'organizzazione della ricerca e della didattica collegata alla ricerca — siano la sede istituzionale ed organizzativa propria del dottorato in questione.

Desidero ora svolgere due ulteriori considerazioni, collegandomi a quanto già detto da altri colleghi.

In primo luogo, rilevo nel disegno di legge una contraddizione che mi sembra difficilmente spiegabile. Da una parte, infatti, si prevede una totale centralizzazione per quanto riguarda la determinazione del numero dei dottorati di ricerca per le diverse aree disciplinari; dobbiamo domandarci a quale esigenza corrisponda una tale scelta, sulla cui base il ministro fissa il numero complessivo dei posti attivabili. Non si comprende se ciò sia dovuto prevalentemente a ragioni di carattere finanziario. Il comma 1 dell'articolo 3, infatti, prevede che: « Le università assicurano, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi e alla corresponsione delle borse ». A noi sembra improprio che il numero dei posti da bandire sia definito in modo così rigido a livello centrale; ciò contrasta con il fatto che la valutazione finale dei lavori venga effettuata presso le singole università. Pur muovendoci, nell'ambito della proposta governativa, in una prospettiva di effettivo riconoscimento dell'autonomia delle

sedi, riteniamo che a livello di commissione nazionale debba essere conferito il compito di valutare l'attività di ricerca svolta. Se il dottorato di ricerca è un titolo che sancisce in qualche modo un'attività portata avanti e conclusa, esso deve effettivamente risultare un momento di verifica con un confronto più vasto che non quello che verrebbe dato da un giudizio presso la singola università. In sostanza, vi è una contraddizione tra una previsione molto burocratica (determinazione del numero e nomine ministeriali) e il rinvio alle sedi locali del giudizio relativo alla valutazione finale e, quindi, al rilascio del titolo.

Un'ultima osservazione di carattere generale riguarda una questione piuttosto importante. Mi riferisco al problema del valore legale del titolo, problema sempre presente nella nostra cultura amministrativa. Esso però non avrebbe dovuto sollevare una questione, come mi sembra stia avvenendo. La nostra proposta di legge, infatti, è chiaramente caratterizzata dalla contrarietà al riconoscimento di valore legale del titolo di dottore di ricerca. In questo senso siamo molto vicini alla proposta governativa in quanto prevediamo una forma di riconoscimento quale titolo preferenziale esclusivamente per l'accesso ai ruoli di ricercatore presso l'università o gli enti di ricerca. Il disegno di legge, su questo punto, è più articolato in quanto fa riferimento ad un criterio di preferenza che noi condividiamo, altrimenti si arriverebbe al riconoscimento di un titolo che per noi resta sempre ed esclusivamente di carattere accademico e scientifico. Si sa, infatti, che è sufficiente aprire anche un minimo spiraglio su questo versante per giungere ad una spendibilità professionale del titolo ai fini dei concorsi, soprattutto all'interno dell'amministrazione pubblica. È in tutti vivo il ricordo della nota vicenda della libera docenza!

Ribadiamo la nostra contrarietà all'attribuzione di un valore legale al titolo; si potrebbe prevedere una forma di preferenzialità in riferimento alla valutazione del punteggio dei titoli scientifici nell'ambito dei concorsi. In questo senso

ci riserviamo di formulare meglio la nostra proposta in sede di comitato ristretto.

In conclusione, pur rilevando il dato di fatto che il confronto si basa sulle proposte presentate, desidero rilevare che la nuova disciplina del dottorato di ricerca dovrà necessariamente confrontarsi con il provvedimento di istituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica: sarà in quella sede che si analizzerà più a fondo il rilevante problema dell'autonomia delle sedi universitarie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

In qualità di relatore, desidero ringraziare i colleghi intervenuti per l'utile contributo a questo primo avvio di esame dei provvedimenti relativi al dottorato di ricerca. Si è trattato di una riflessione molto libera e così approfondita da mettere in difficoltà il relatore, che in questo momento non può avere la presunzione di fornire delle risposte o, quanto meno, un'opinione definitiva su ciascuno dei punti toccati.

Ritengo, comunque, di dover concludere questa prima parte del dibattito con una riflessione che potrà essere la guida del lavoro ulteriore presso il comitato ristretto.

Esiste una prima questione relativa all'individuazione di quale sia l'ambito preciso all'interno del quale si devono articolare i corsi di dottorato: ci si interroga, infatti, sul possibile ruolo formativo, da un lato, e le più generali esigenze di programmazione provenienti dal centro, dall'altro. Si tratta di configurare con più precisione l'autonomia delle singole università in rapporto all'esigenza di una loro maggiore presenza all'interno degli itinerari formativi sviluppati anche all'esterno, presso enti di ricerca che dovrebbero essere gli « utilizzatori » finali.

Per questi motivi ritengo sia preferibile non modificare l'impostazione attuale che vede già inquadrati i corsi all'interno della struttura formativa, con un orienta-

mento assai significativo verso attività di ricerca ed una proiezione culturale indirizzata indubbiamente in direzione della carriera universitaria e di quelle presso i singoli enti di ricerca. Dobbiamo, però, guardarci dalla tentazione di risolvere alcuni problemi concreti ricorrendo a questi dottori per necessità legate alla realtà socio-economica, anche se comprendo le esigenze di coloro che, già diplomati, si trovano da tempo sul mercato del lavoro non utilizzati al meglio. Il prevedere uno sbocco quasi obbligatorio verso la carriera universitaria potrebbe quindi configurare il rischio di una sorta di nuovo precariato.

Pur essendo opportuno, quindi, che vi siano delle « reti di protezione » e che il corso per il dottorato di ricerca venga gestito seriamente in modo che risulti assorbito (nonché ripagato) totalmente l'impegno dei dottorandi, occorrerebbe evitare che l'istituto venga considerato come un mezzo per l'avvio ad un'attività differente da quella alla cui preparazione è diretto, cioè la ricerca.

Per quanto riguarda il problema dell'autonomia universitaria, ritengo che la scelta di fondo in favore di essa sia comune a tutti; in proposito, non ritengo che nel disegno di legge sia insita l'impostazione centralistica da alcuni lamentata.

Sottolineo anche io la necessità di un'efficace programmazione per evitare il pericolo, per esempio, di un'eccessiva offerta di dottori di ricerca rispetto alla domanda di ricercatori, il che comporterebbe una pleora di lavoratori qualificati dal difficile assorbimento. Una funzione di efficace coordinamento deve, dunque, essere svolta al centro, nella considerazione delle iniziative di ricerca ritenute opportune dalle università, le quali, a loro volta, terranno presenti anche le esigenze del mondo della produzione.

Confermo, inoltre, la necessità di non attribuire valore legale al titolo di studio in questione, al quale deve essere, invece, conferito adeguato riconoscimento soprattutto, se non unicamente, all'interno della carriera scientifica, di cui soltanto una parte è costituita da quella universitaria.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero innanzitutto esprimere il mio apprezzamento per la ricchezza dei contributi offerti dal dibattito.

Ricorderò preliminarmente le motivazioni che, nel giugno scorso, indussero il Governo alla presentazione del disegno di legge sul dottorato di ricerca e lo spirito che ne ha guidato l'impostazione.

Indubbiamente, esiste l'esigenza prioritaria di definire un nuovo quadro istituzionale, attraverso la creazione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca ed una legge sull'autonomia delle università.

Il Governo, anche recentemente, ha ufficialmente confermato che considera fondamentale l'istituzione del nuovo Ministero, nel cui ambito collocare una serie di innovazioni; tuttavia, a fronte dei tempi di discussione necessari per il relativo provvedimento - assai più lunghi di quelli originariamente previsti - si è ritenuto assolutamente urgente affrontare i problemi relativi alla formazione dei giovani ricercatori, per i quali si prevede un sensibile aumento della domanda.

Il numero dei ricercatori italiani, infatti, nei prossimi anni, tendenzialmente dovrebbe raddoppiare per allinearsi con quello che si registra in Germania, Francia o Gran Bretagna. Il canale preferenziale attraverso il quale favorire tale incremento è rappresentato dal dottorato di ricerca, già introdotto in tutti i moderni paesi industrializzati.

Il Governo ha dunque ritenuto di assumere un'iniziativa al riguardo anche perché l'istituto fino ad oggi non ha funzionato in modo soddisfacente e regolare, a causa di meccanismi gravosi e di un centralismo eccessivo.

Si è preferita la presentazione del provvedimento sul dottorato alla Camera, ove già erano in discussione i progetti di legge riguardanti la riforma degli ordinamenti didattici universitari, ai quali, per altro, il primo avrebbe potuto essere abbinato. Ha, però, prevalso l'opinione che fosse più opportuno mantenere separato

l'esame delle due questioni, le quali tuttavia conservano una stretta connessione logica.

La scelta operata con il disegno di legge in esame è, innanzitutto, quella di superare l'attuale centralizzazione, di cui sono espressione i consorzi e le commissioni nazionali di valutazione, organismi attraverso i quali vengono in parte ricalcati i meccanismi della vecchia libera docenza.

In questo caso, la proposta politica è stata quella di rompere uno schema del genere, e di riconoscere all'università l'autonomia di conferire il titolo considerato, così come rilascia i diplomi di laurea; non si comprende, infatti, perché solo in Italia l'università non dovrebbe avere competenza al riguardo. È stata quindi operata una scelta davvero importante. E devo rilevare che, nel corso della discussione, sono addirittura echeggiati accenti contrari a questa scelta, in particolare con riguardo alla facoltà delle università di costituire le commissioni esaminatrici e di compiere le valutazioni finali nel corso di dottorato; è stato quindi proposto, tra l'altro, di creare una commissione nazionale di valutazione e di ricondurre il dottorato di ricerca ad una precisa programmazione.

Desidero ora affrontare un altro nodo fondamentale del disegno di legge, che è qui emerso, sul quale si è soffermato il relatore, cioè quello del ruolo e degli sbocchi del dottorato di ricerca. Al riguardo, devo dire con molta sincerità (e l'ho ripetuto in vari convegni in questi ultimi mesi sul tema in questione, sia presso l'università di Bari, sia in altre sedi), che trovo davvero strana la tendenza, che si registra nel nostro paese, a collegare il diritto al posto di lavoro con il titolo che si consegue (tanto più, se questo è elevato). Ci si preoccupa non degli sbocchi per i geometri, i periti, od i laureati, ma di quelli per i dottori di ricerca: sembra quasi che un simile titolo costituisca una prenotazione per un posto di lavoro. Ora, ciò è assolutamente inaccettabile, sia sul piano dell'equità sociale, sia su quello culturale. A mio avviso,

quello di dottore di ricerca non può che essere un titolo da considerarsi, giustamente, alla stregua di altri per lo sviluppo della successiva carriera.

Partendo da tale premessa, non riesco perciò a comprendere la correlazione tra il numero dei dottorati e una precisa programmazione del fabbisogno, poiché allora tale esigenza dovrebbe valere anche con riferimento alle lauree e ai diplomi. Il problema è piuttosto quello di trovare un punto di equilibrio tra un sistema liberistico, che rispetti le vocazioni dei singoli, ed una situazione in cui non si creino particolari disagi: del resto, proprio per evitare ciò si fissano i « tetti » nazionali. Indubbiamente si tratta di una materia che si può rivedere e discutere, potendosi verificare fenomeni di « inflazione »; ma il punto fondamentale, come ripeto, è quello di trovare il giusto equilibrio tra le libere decisioni di ciascuna università e il numero dei dottorati da istituire, in modo che non se ne crei una pleora in alcune aree disciplinari. Infatti, in questi anni si è avuto un eccesso di dottorati di ricerca nel settore umanistico e, viceversa, il loro numero è risultato inadeguato in campo scientifico. Forse qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di indicare, per grandi aree, l'entità dei dottorati di ricerca da istituire: insomma, ci troviamo di fronte al consueto problema di conciliare l'autonomia con qualche vincolo di carattere generale, per non creare fenomeni anarchici che proprio i giovani verrebbero a subire.

Il disegno di legge affronta poi altri due problemi, che forse la discussione qui svoltasi non ha sufficientemente evidenziato. Il primo è quello delle tipologie dei dottorati; si è in proposito creata una situazione inaccettabile, per cui alcuni dottorati di ricerca vengono definiti con titoli addirittura di due righe, in quanto il loro oggetto non trova riscontro da nessuna parte! Invece, devono esistere dottorati di ricerca in fisica, in matematica, in altre materie del genere; occorre insomma recuperare serietà, ed anche confrontabilità delle tipologie dei dottorati con quelle esistenti a livello nazionale.

Altra scelta significativa, operata dal testo in esame, è quella di prevedere la partecipazione al collegio dei docenti di membri qualificati di quell'apparato di ricerca (CNR ed altri enti) che svolge ormai un ruolo fondamentale nella crescita del sistema nazionale di ricerca. Attualmente, infatti, si ricorre ad *escamotage* per non riconoscere a questi ricercatori esterni dignità e titolo per partecipare al collegio dei docenti. Invece, poiché è ragionevolmente prevedibile che, nei prossimi anni, nell'ambito della politica di collaborazione tra gli Stati che sembra avviarsi in Europa, alcune decine di migliaia di ricercatori vengano inserite nel sistema di ricerca pubblico e privato, è necessario che proprio tale sistema venga coinvolto nella problematica dei dottorati di ricerca.

Vi è poi l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra il contributo dello Stato e quello del sistema produttivo allo svolgimento dei dottorati di ricerca; l'equilibrio che nel disegno di legge si propone è, a mio avviso, abbastanza ragionevole. Da una parte, si prevede che lo Stato confermi che in tutti i settori, da quelli umanistici a quelli scientifici (anche ove non segua una diretta ricaduta a favore del sistema produttivo), venga assicurato un minimo di sostegno economico. Dall'altra, si stabilisce che il sistema di ricerca, anche pubblico, possa finanziare borse di studio in rapporto al suo particolare interesse. Così, le domande saranno sostenute in parte dal contributo pubblico, in parte da quello che ciascuna università otterrà dal sistema produttivo.

A questo proposito, occorre anche tener conto del progetto di legge concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica; quando esso verrà approvato, non esisterà più un fondo specifico destinato ai dottorati di ricerca, perché il finanziamento alle università avverrà soltanto su tre direttrici: funzionamento, personale e ricerca. Mentre attualmente esiste un apposito capitolo di bilancio, in seguito saranno le singole università a decidere la politica da svolgere nel settore dei dottorati di ricerca.

Il disegno di legge oggi in esame prevede, tuttavia, che ancora non scatti questo nuovo meccanismo, e che per il momento il trasferimento delle risorse avvenga in base alle vigenti disposizioni. Successivamente interverrà una maggiore autonomia da parte di ciascuna università, che potrà decidere se svolgere o meno programmi di ricerca e, in caso positivo, quale parte di risorse destinare ai dottorati; l'unico vincolo sarà il collegamento delle scelte al « tetto » nazionale stabilito per le singole aree disciplinari.

Occorre tuttavia affrontare senz'altro il problema dell'equilibrio tra stanziamenti globali e domande specifiche, concernenti taluni settori produttivi che richiedono un maggior numero di dottorati. Per quanto concerne la questione dei dottorandi, vorrei sottolineare che con il disegno di legge n. 2926, per la prima volta, viene previsto il loro inserimento in un programma di ricerca della struttura a cui essi afferiscono; essi hanno, inoltre, la possibilità di optare liberamente per i diversi programmi di ricerca. Personalmente ero dell'avviso di prevedere anche la partecipazione dei dottorandi all'attività didattica, come accade in tutti gli atenei del mondo; ma ciò non si è potuto realizzare per la mancata diffusione nel nostro paese di una cultura adeguata, in grado di non trasformare questo tipo di servizio nella pretesa di una collocazione nel sistema; tale considerazione segue anche quanto accaduto in giugno a Pisa, quando vi fu una presa di posizione dei dottori di ricerca per la rivendicazione di tale « diritto » da conferire *ope legis*. Tale impostazione potrà essere riconsiderata nel momento in cui si consoliderà la partecipazione a quell'attività, senza che ciò costituisca motivo di rivendicazione.

Esprimo dubbi sul fatto che ai dottori di ricerca possa essere garantito più di quanto previsto dal disegno di legge (titolo preferenziale per le carriere di ricerca).

Risulta estremamente penosa l'attuale situazione in cui versano 1.600 dottori di ricerca, selezionati accuratamente a livello nazionale, che si trovano di fronte ad una normativa che non prevede assolutamente alcun punteggio preferenziale né, tanto meno, alcuno sbocco di carriera; i dottori di ricerca quindi attendono giustamente qualche opportunità mediante concorsi non *ope legis* (in questo periodo di attesa, non dispongono di adeguati supporti finanziari).

A titolo personale ritengo opportuno sollecitare l'istituzione di borse di studio *post-dottorato*, come avviene in altri paesi. Non si comprendono, infatti, le motivazioni per cui non sia stata concessa anche all'università (o al CNR e all'INFN), la possibilità di concedere borse di studio non rinnovabili.

Concludendo, è necessario ribadire che il Governo dà assoluta priorità alla definizione del quadro istituzionale, come è stato precisato di recente anche dal ministro Mattarella. Intendo sottolineare l'obiettiva urgenza presentata dal disegno di legge, improntato ad uno spirito autonomistico; auspico il raggiungimento di un accordo sul fatto che prevalga il titolo e non un sistema automatico per l'immissione in carriera. Ritengo, infine, opportuno ricordare che restano tuttora insoluti i nodi relativi all'equilibrio tra l'autonomia e la programmazione e tra diffusione e concentrazione in determinati settori.

Pur considerando ragionevoli i meccanismi introdotti con il disegno di legge n. 2926, non valuteremo in maniera negativa eventuali miglioramenti.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, propongo la costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato del disegno e della proposta di legge in esame.

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1989

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO